

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**DECRETO n. 49 del 2011**

**OGGETTO:** Recepimento Regolamento per la Ricollocazione e per la Mobilità del Personale Appartenente all'area al Comparto Sanità a seguito di processi di ristrutturazione e riconversione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

**RILEVATO**, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, è stata nominata Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**PRESO ATTO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 n. 3743 il dr. Mario Morlacco è stato nominato sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla summenzionata Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

**PRESO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dr. Giuseppe Antonio Spata è stato nominato, in sostituzione del Dr. Morlacco, Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla summenzionata Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

**PRESO ATTO** che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario ad acta per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro di cui alla Deliberazione dell'11 luglio 2008 del Consiglio dei Ministri vengono annoverati, tra gli altri, la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn – over (punto 1);

**CONSIDERATO** che con L.R. n. 14/08 e s.m.i. relativa all'asestamento del bilancio tra l'altro, è stato stabilito che *“i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione*

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

*della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti”;*

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni il 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**CONSIDERATO** che il nuovo Patto per la Salute 2010-2012 prevede la necessità per le Regioni di adottare misure di razionalizzazione della rete ospedaliera e di miglioramento dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 82 recante “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2010 di cui al D.C. m. 87/2009”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 29 settembre 2010, n. 80 avente ad oggetto la “Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”;

**CONSIDERATO** che con il citato Decreto del Commissario ad Acta n. U0080/2010 è stato, tra l’altro, dato mandato alla Direzione Regionale competente di predisporre un regolamento per la mobilità del personale dipendente pubblico che dovesse risultare in esubero in seguito ai provvedimenti di riconversione o soppressione di posti letto o trasferimento di unità operative, ivi compresi i direttori di struttura complessa. Tale regolamento sarà adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali a livello regionale.

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 17 dicembre 2009, n. 87 recante la “Approvazione del Piano Sanitario Regionale 2010/2012”;

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**VISTO**, altresì il Decreto del Commissario ad Acta del 31 dicembre 2010, n. 113 recante i “Programmi Operativi 2011 – 2012”;

**CONSIDERATO** che in data 27 maggio 2011, facendo seguito agli incontri svoltisi in data 12 e 16 maggio 2011, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, anche n.q. di Commissario ad Acta per il rientro dal disavanzo sanitario previa intesa con i Segretari regionali delle OO. SS. del Comparto Sanità ha approvato il regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente al Comparto Sanità;

**TENUTO CONTO** che il citato Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 3 comma 5, lett. G) del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., previa intesa con le OO.SS. di categoria, le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche ed Enti Pubblici del Comparto della Regione Lazio, a seguito di processi di ristrutturazione, al fine di coordinare e rendere uniforme, imparziale e trasparente la sua applicazione

**RITENUTO**, pertanto, necessario recepire, con il presente provvedimento, il suddetto accordo di seguito riportato:

**REGOLAMENTO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL  
PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SANITA’ A SEGUITO DI  
PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE.**

**Articolo 1  
PREMESSA**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 3 comma 5, lett. G) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 s.m.i., previa intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto, le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche ed Enti Pubblici del Comparto Sanità della Regione Lazio, a seguito di processi di ristrutturazione, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la sua applicazione.
- 2.

**Articolo 2  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente vigente, è costituito da:

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

- a) art. 3, comma 4, della Legge 16/11/2001 n. 405, di conversione del decreto-legge 28/9/2001, n. 347;
- b) art. 30, come modificato dall'art. 49 D.Lgs. n. 150/2009 e, artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
- c) art. 33 del CCNL del 1/9/1995;
- d) artt. 18, (come modificato da art. 3 del CCNL 31/7/09 II biennio economico)19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del comparto stipulato il 20/9/2001;
- e) art. 7 del CCNL del 19/4/2004;.

**Articolo 3  
ADEMPIMENTI PRELIMINARI  
DELLE AZIENDE SANITARIE**

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale del Comparto nell'ambito delle delle Aziende sanitarie del S.S.R., in condizioni di trasparenza e di imparzialità, tenuto conto dei processi di ristrutturazione, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 21 del CCNL integrativo 20/9/2001 adotta apposita deliberazione ricognitiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:
  - a) le Unità Operative confermate, dismesse e i relativi tempi di attuazione delle conferme, dismissioni, riconversioni e nuove istituzioni;
  - b) la dotazione organica conseguente ai processi di ristrutturazione, con la specificazione:
    - 1) dei posti coperti e confermati;
    - 2) dei posti coperti e in eccedenza per depotenziamenti o disattivazioni, anche parziali;
    - 3) dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
    - 4) dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando non disponibili i posti per la cui copertura, alla data del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione, è in corso la nomina dei vincitori a seguito di completamento della relativa procedura concorsuale;
    - 5) dei posti vacanti di nuova istituzione per potenziamenti, attivazioni o riconversioni.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett. b), nn. 4 e 5, in sede di prima applicazione, e solo per 1 anno, sono disponibili prioritariamente ai fini, delle ricollocazioni interne e in subordine delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione .
3. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1 devono essere immediatamente trasmesse alla competente Area dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio per il prescritto controllo ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.
4. Il Direttore Generale dell'Azienda, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i., al fine della ricognizione del personale da ricollocare dovrà, altresì, tener conto dei procedimenti avviati ed in fase di definizione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale che ha maturato l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, come disposto nell'art. 17 comma 35, novies e decies della Legge 102/09..

**Articolo 4  
CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI  
DI RICOLLOCAZIONE E MOBILITA'**

1. Deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero, secondo la regolamentazione stabilita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità del personale del Comparto, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto della disciplina prevista per ciascuna procedura nel presente Regolamento:
  - a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
  - b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
  - c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.
3. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati all'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di rappresentanza e delle RSU ove il dipendente sia componente, ai sensi dell'art. 18 comma 4, del medesimo CCNQ. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

- 4 La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di cui al precedente comma 2, lettere a) e b).

**Articolo 5  
RICOLLOCAZIONE INTERNA**

1. Prima dell'immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato, l'Azienda emana appositi avvisi per la mobilità interna che dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito web Aziendale e all'albo, sia della sede centrale che di presidi ospedalieri.
2. Su richiesta delle OO.SS. firmatarie di contratto, sarà cura delle Aziende rendere pubblici gli elenchi delle carenze di personale.
3. All'interno delle Aziende Sanitarie di appartenenza il personale del Comparto risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Legge 17/9/2001, n. 347 convertito nella Legge 16/11/2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse.
4. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
  - a. per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
  - b. per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di un anno dalla data di adozione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;
  - c. per realizzare servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
  - d. per la copertura dei posti vacanti confermati e disponibili;
  - e. per la conferma nei posti delle Unità operative oggetto di depotenziamento;
  - f. per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti nell'arco temporale di 1 anno, presso le articolazioni territoriali dell'Azienda Ares 118.
5. La deliberazione aziendale di definizione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura, nonché mediante notifica entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL e al personale di tutte le Unità Operative con esuberanti.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

6. Il processo di mobilità terrà in conto le condizioni economiche dei singoli, l'esperienze professionali possedute riconoscendole come valore aggiunto.
7. Contestualmente il personale delle Unità Operative con esuberi sarà invitato a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 3 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.
8. L'azienda procede alla formazione di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 220/2001, dando comunque priorità al personale proveniente dalle strutture confermate, pervenendo così ad una specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità sopra citate.
9. L'azienda con provvedimento da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla ricollocazione del personale medesimo, procedendo salva diversa espressa richiesta del dipendente interessato, alla ricollocazione dello stesso nella struttura più vicina a quella dismessa, ove possibile.
10. L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, propone al personale non ancora collocato, secondo l'ordine della relativa graduatoria la ricollocazione per i posti residui, per i quali il detto personale possiede i prescritti requisiti.
11. Il personale che, avendone l'obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accetti la ricollocazione interna d'ufficio o che, comunque, rimanga non collocato dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, è inserito nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
12. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale deve essere indicato quanto segue:
13. i posti di organico con l'elenco nominativo del personale confermato e ricollocato, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
14. l'elenco nominativo, corredato del relativo punteggio, del personale dichiarato in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabile;

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

15. l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) n. 4 e n. 5.

**Articolo 6  
MOBILITA' ESTERNA**

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, di cui all'art. 5, comma 10 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale - la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, l'elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali di Comparto anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 33, comma 1 del D.Lgs n.. 165/2001 e s.m.i.. Nelle suddette deliberazioni per il personale deve essere riportato il punteggio conseguito nelle graduatorie delle Aziende di provenienza
2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale – procede, con specifico provvedimento, ad approntare le graduatorie per categoria del personale dichiarato in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente in coerenza con le linee guida regionali.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione e alle OO.SS. regionali di categoria.
4. Allo scopo di evitare il collocamento in disponibilità del personale in eccedenza, che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito e di facilitare il suo passaggio diretto verso altre Aziende del comparto per le medesime categorie e profili professionali, dovrà essere comunicato, ai dipendenti che rientrano nell'elenco del personale in eccedenza, la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, di attivare la mobilità volontaria presso i predetti Enti che dichiarano una carenza di organico;
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

favorire la ricollocatone e l'integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

6. I tentativi di cui al comma 4, vanno esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego
7. Il provvedimento di cui al comma 2, è altresì pubblicato sul BURL con apposito bando relativo ai posti risultati disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione per la necessaria pubblicizzazione.
8. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.
9. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
  - dipendenti portatori di handicap in applicazione della L. 104/92 punti 5;
  - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap punti 2;
  - situazione di famiglia, privilegiando il numero di famigliari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio punto 1;
  - presenza in famiglia di minori a carico di età inferiore ai 14 anni, punto 1
  - maggior anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi punto 0,50;
  - per particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20/09/2001 punti 5, per familiare punti 2.
10. Le graduatorie di cui al precedente comma 5, da predisporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con provvedimento regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate - che provvederanno a trasmetterle al personale interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria.
11. Nei termini contrattuali previsti si procederà allo sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
12. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti il personale risultante non ancora collocato viene ricollocato d'ufficio, da parte della Regione, nei residui posti disponibili utilizzando le predette graduatorie per categoria. Ove il personale da ricollocare non faccia parte di tali graduatorie, lo stesso viene ricollocato tenendo conto, ove possibile della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione. Tali collocazioni vengono trasmesse alle Aziende ed Enti sanitari interessati – che provvedono alla trasmetterle al personale

**13. Segue Decreto del Presidente**  
**14. in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011**  
**15. (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria. Le aziende procedono, quindi , alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

**Articolo 7**  
**MOBILITA' VOLONTARIA**

1. In ordine alla mobilità volontaria si conferma quanto previsto dall'art. 19 del CCNL integrativo 20/9/2001.
2. Le richieste di mobilità in entrata, devono essere inoltrate alla Regione Lazio per l'autorizzazione. I competenti uffici si esprimono sulla richiesta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Nella richiesta di cui al punto 2, l'Azienda deve dichiarare, oltre la disponibilità in dotazione organica, anche la relativa copertura finanziaria.

**Articolo 8**  
**COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA'**  
**E RISOLUZIONE CONSENSUALE**

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., il personale per i quale non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'Azienda di appartenenza o di altre Amministrazione e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionali previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione del personale in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In ordine al trattamento economico del personale in disponibilità si applica quanto previsto dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
2. In analogia con il disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione del personale ricollocato, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

3. L'istituto della mobilità volontaria, che nell'ambito regionale non comporta oneri a carico del bilancio, è attivato dopo aver esperito le procedure previste dall'art. 6 comma 4 in favore del personale in eccedenza derivante da processi di ristrutturazione o riconversione della rete assistenziale del Lazio, oppure dopo aver accertato che all'atto della domanda di mobilità volontaria dei dipendenti interessati non esistono procedure in atto a tale scopo.
4. All'atto dell'eventuale ricollocazione del personale in disponibilità, l'Azienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionali, di cui al D. Lgs. 23/12/1997, n. 469, per la cancellazione del personale interessato dall'elenco di cui al precedente comma 1.
5. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali del Comparto.

**Articolo 9  
VINCOLO PER LA COPERTURA  
DEI POSTI VACANTI**

1. Fermi restando i vincoli derivanti dal blocco del turn-over per la copertura dei posti vacanti vanno osservate le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del personale, di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
3. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs. n. 469/1997, ai sensi della Legge n. 241 e s.m.i., richiesta di accertamento dell'esistenza, nell'apposito elenco, di personale in disponibilità da ricollocare, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6.
4. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna del personale in esubero, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2 nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**Articolo 10  
NORME FINALI E DI RINVIO**

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale, anche al di fuori delle ipotesi previste e relative al riordino della rete ospedaliera regionale.
2. Le aziende sono tenute, anche in caso di procedure già attivate in applicazione del decreto commissariale 80/2010, ad adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento
3. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
  - a) per Azienda si intendono le ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici pubblici, IRCCS pubblici;
  - b) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del personale, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3;
  - c) per “eccedenza” si intende la situazione soprannumeraria per incollocabilità del personale, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione dell’intero procedimento di ricollocazione interna, di cui al precedente art. 5;
  - d) per “disponibilità” si intende la situazione soprannumeraria per incollocabilità del personale, che scaturisce dopo la conclusione dell’intero procedimento di mobilità esterna, di cui al precedente art. 6.
4. L’inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente Regolamento, costituisce motivo di valutazione negativa del Direttore Generale da parte della Regione.
5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, le Aziende devono intendersi autorizzate al trattamento dei dati personali dei candidati che presentano domanda di partecipazione agli avvisi di mobilità pubblicati finalizzandoli al solo adempimento dell’espletamento delle relative procedure.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità del personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione.

**ACQUISITO** il parere favorevole del Sub Commissario;

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- recepire il regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente al Comparto Sanità approvato in data 27 maggio 2011 dal Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, anche n.q. di Commissario ad Acta per il rientro dal disavanzo sanitario previa intesa con i Segretari regionali delle OO. SS. del Comparto Sanità di seguito riportato:

**REGOLAMENTO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL  
PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SANITA' A SEGUITO DI  
PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE.**

**Articolo 1  
PREMESSA**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 comma 5, lett. G) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 s.m.i, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto, le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche ed Enti Pubblici del Comparto Sanità della Regione Lazio, a seguito di processi di ristrutturazione, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la sua applicazione.

**Articolo 2  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente vigente, è costituito da:

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

- a) art. 3, comma 4, della Legge 16/11/2001 n. 405, di conversione del decreto-legge 28/9/2001, n. 347;
- b) art. 30, come modificato dall'art. 49 D.Lgs. n. 150/2009 e, artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
- c) art. 33 del CCNL del 1/9/1995;
- d) artt. 18, (come modificato da art. 3 del CCNL 31/7/09 II biennio economico)19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del comparto stipulato il 20/9/2001;
- e) art. 7 del CCNL del 19/4/2004;.

**Articolo 3  
ADEMPIMENTI PRELIMINARI  
DELLE AZIENDE SANITARIE**

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale del Comparto nell'ambito delle delle Aziende sanitarie del S.S.R., in condizioni di trasparenza e di imparzialità, tenuto conto dei processi di ristrutturazione, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 21 del CCNL integrativo 20/9/2001 adotta apposita deliberazione ricognitiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:
  - a) le Unità Operative confermate, dismesse e i relativi tempi di attuazione delle conferme, dismissioni, riconversioni e nuove istituzioni;
  - b) la dotazione organica conseguente ai processi di ristrutturazione, con la specificazione:
    - 1) dei posti coperti e confermati;
    - 2) dei posti coperti e in eccedenza per depotenziamenti o disattivazioni, anche parziali;
    - 3) dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
    - 4) dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando non disponibili i posti per la cui copertura, alla data del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione, è in corso la nomina dei vincitori a seguito di completamento della relativa procedura concorsuale;
    - 5) dei posti vacanti di nuova istituzione per potenziamenti, attivazioni o riconversioni.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett. b), nn. 4 e 5, in sede di prima applicazione, e solo per 1 anno, sono disponibili prioritariamente ai fini, delle ricollocazioni interne e in subordine delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione .
3. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1 devono essere immediatamente trasmesse alla competente Area dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio per il prescritto controllo ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.
4. Il Direttore Generale dell'Azienda, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i., al fine della ricognizione del personale da ricollocare dovrà, altresì, tener conto dei procedimenti avviati ed in fase di definizione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale che ha maturato l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, come disposto nell'art. 17 comma 35, novies e decies della Legge 102/09..

**Articolo 4  
CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI  
DI RICOLLOCAZIONE E MOBILITA'**

4. Deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
5. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità del personale del Comparto, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto della disciplina prevista per ciascuna procedura nel presente Regolamento:
  - a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
  - b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
  - c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.
3. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati all'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di rappresentanza e delle RSU ove il dipendente sia componente, ai sensi dell'art. 18 comma 4, del medesimo CCNQ. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.
- 5 La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di cui al precedente comma 2, lettere a) e b).

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**Articolo 5  
RICOLLOCAZIONE INTERNA**

1. Prima dell'immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato, l'Azienda emana appositi avvisi per la mobilità interna che dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito web Aziendale e all'albo, sia della sede centrale che di presidi ospedalieri.
2. Su richiesta delle OO.SS. firmatarie di contratto, sarà cura delle Aziende rendere pubblici gli elenchi delle carenze di personale.
3. All'interno delle Aziende Sanitarie di appartenenza il personale del Comparto risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Legge 17/9/2001, n. 347 convertito nella Legge 16/11/2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse.
4. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
  - a. per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
  - b. per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di un anno dalla data di adozione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;
  - c. per realizzare servizi domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
  - d. per la copertura dei posti vacanti confermati e disponibili;
  - e. per la conferma nei posti delle Unità operative oggetto di depotenziamento;
  - f. per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti nell'arco temporale di 1 anno, presso le articolazioni territoriali dell'Azienda Ares 118.
5. La deliberazione aziendale di definizione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura, nonché mediante notifica entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL e al personale di tutte le Unità Operative con esuberi.
6. Il processo di mobilità terrà in conto le condizioni economiche dei singoli, l'esperienze professionali possedute riconoscendole come valore aggiunto.
7. Contestualmente il personale delle Unità Operative con esuberi sarà invitato a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 3 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.

8. L'azienda procede alla formazione di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 220/2001, dando comunque priorità al personale proveniente dalle strutture confermate, pervenendo così ad una specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità sopra citate.
9. L'azienda con provvedimento da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla ricollocazione del personale medesimo, procedendo salva diversa espressa richiesta del dipendente interessato, alla ricollocazione dello stesso nella struttura più vicina a quella dismessa, ove possibile.
10. L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, propone al personale non ancora collocato, secondo l'ordine della relativa graduatoria la ricollocazione per i posti residui, per i quali il detto personale possiede i prescritti requisiti.
11. Il personale che, avendone l'obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accetti la ricollocazione interna d'ufficio o che, comunque, rimanga non collocato dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, è inserito nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
12. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale deve essere indicato quanto segue:
  13. i posti di organico con l'elenco nominativo del personale confermato e ricollocato, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
  14. l'elenco nominativo, corredato del relativo punteggio, del personale dichiarato in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabile;
  15. l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) n. 4 e n. 5.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**Articolo 6  
MOBILITA' ESTERNA**

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, di cui all'art. 5, comma 10 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale - la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, l'elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali di Comparto anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.. Nelle suddette deliberazioni per il personale deve essere riportato il punteggio conseguito nelle graduatorie delle Aziende di provenienza
2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Lazio – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale – procede, con specifico provvedimento, ad approntare le graduatorie per categoria del personale dichiarato in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente in coerenza con le linee guida regionali.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione e alle OO.SS. regionali di categoria.
4. Allo scopo di evitare il collocamento in disponibilità del personale in eccedenza, che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito e di facilitare il suo passaggio diretto verso altre Aziende del comparto per le medesime categorie e profili professionali, dovrà essere comunicato, ai dipendenti che rientrano nell'elenco del personale in eccedenza, la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, di attivare la mobilità volontaria presso i predetti Enti che dichiarano una carenza di organico;
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
6. I tentativi di cui al comma 4, vanno esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

7. Il provvedimento di cui al comma 2, è altresì pubblicato sul BURL con apposito bando relativo ai posti risultati disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende ed Enti sanitari della Regione per la necessaria pubblicizzazione.
8. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.
9. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
  - dipendenti portatori di handicap in applicazione della L. 104/92 punti 5;
  - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap punti 2;
  - situazione di famiglia, privilegiando il numero di famigliari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio punto 1;
  - presenza in famiglia di minori a carico di età inferiore ai 14 anni, punto 1
  - maggior anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi punto 0,50;
  - per particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20/09/2001 punti 5, per familiare punti 2.
10. Le graduatorie di cui al precedente comma 5, da predisporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con provvedimento regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate - che provvederanno a trasmetterle al personale interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria.
11. Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
12. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti il personale risultante non ancora collocato viene ricollocato d'ufficio, da parte della Regione, nei residui posti disponibili utilizzando le predette graduatorie per categoria. Ove il personale da ricollocare non faccia parte di tali graduatorie, lo stesso viene ricollocato tenendo conto, ove possibile della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione. Tali collocazioni vengono trasmesse alle Aziende ed Enti sanitari interessati – che provvedono alla trasmetterle al personale interessato - ed alle OO.SS. regionali di categoria. Le aziende procedono, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**Articolo 7  
MOBILITA' VOLONTARIA**

1. In ordine alla mobilità volontaria si conferma quanto previsto dall'art. 19 del CCNL integrativo 20/9/2001.
2. Le richieste di mobilità in entrata, devono essere inoltrate alla Regione Lazio per l'autorizzazione. I competenti uffici si esprimono sulla richiesta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Nella richiesta di cui al punto 2, l'Azienda deve dichiarare, oltre la disponibilità in dotazione organica, anche la relativa copertura finanziaria.

**Articolo 8**

**COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA'  
E RISOLUZIONE CONSENSUALE**

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., il personale per il quale non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'Azienda di appartenenza o di altre Amministrazione e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionali previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione del personale in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In ordine al trattamento economico del personale in disponibilità si applica quanto previsto dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
2. In analogia con il disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione del personale ricollocato, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.
3. L'istituto della mobilità volontaria, che nell'ambito regionale non comporta oneri a carico del bilancio, è attivato dopo aver esperito le procedure previste dall'art. 6 comma 4 in favore del personale in eccedenza derivante da processi di

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

ristrutturazione o riconversione della rete assistenziale del Lazio, oppure dopo aver accertato che all'atto della domanda di mobilità volontaria dei dipendenti interessati non esistono procedure in atto a tale scopo.

4. All'atto dell'eventuale ricollocazione del personale in disponibilità, l'Azienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionali, di cui al D. Lgs. 23/12/1997, n. 469, per la cancellazione del personale interessato dall'elenco di cui al precedente comma 1.
5. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali del Comparto.

**Articolo 9  
VINCOLO PER LA COPERTURA  
DEI POSTI VACANTI**

1. Fermi restando i vincoli derivanti dal blocco del turn-over per la copertura dei posti vacanti vanno osservate le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del personale, di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
3. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs. n. 469/1997, ai sensi della Legge n. 241 e s.m.i., richiesta di accertamento dell'esistenza, nell'apposito elenco, di personale in disponibilità da ricollocare, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6.
4. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna del personale in esubero, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2 nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

**Segue Decreto del Presidente  
in qualità di Commissario ad acta n° 49 del 2011  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)**

**Articolo 10  
NORME FINALI E DI RINVIO**

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale, anche al di fuori delle ipotesi previste e relative al riordino della rete ospedaliera regionale.
  2. Le aziende sono tenute, anche in caso di procedure già attivate in applicazione del decreto commissariale 80/2010, ad adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento
  3. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
    - a) per Azienda si intendono le ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici pubblici, IRCCS pubblici;
    - b) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del personale, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3;
    - c) per “eccedenza” si intende la situazione soprannumeraria per incollocabilità del personale, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione dell’intero procedimento di ricollocazione interna, di cui al precedente art. 5;
    - d) per “disponibilità” si intende la situazione soprannumeraria per incollocabilità del personale, che scaturisce dopo la conclusione dell’intero procedimento di mobilità esterna, di cui al precedente art. 6.
  4. L’inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente Regolamento, costituisce motivo di valutazione negativa del Direttore Generale da parte della Regione.
  5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, le Aziende devono intendersi autorizzate al trattamento dei dati personali dei candidati che presentano domanda di partecipazione agli avvisi di mobilità pubblicati finalizzandoli al solo adempimento dell’espletamento delle relative procedure.
  6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità del personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione.
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

**RENATA POLVERINI**